#### UNA PRIMA IPOTESI DI FORMULAZIONE ALTERNATIVA REM

#### Forum Disuguaglianze Diversità – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

### 6 maggio 2020

Forum DD e ASviS continuano a seguire con attenzione la vicenda del Rem. Dopo la stesura del documento reso pubblico ieri mattina<sup>1</sup>, abbiamo proseguito a studiare la bozza del Decreto e ne abbiamo elaborato una prima formulazione alternativa. L'obiettivo è valorizzare appieno l'opportunità di sostegno e vicinanza ai più deboli offerta dalla nuova misura. Tale formulazione è guidata dalle seguenti considerazioni.

- 1. L'efficacia del Decreto così come formulato finora è limitata da: (i) numerosi e complessi passaggi da compiere per presentare la domanda di Rem, (ii) difficoltà per molti utenti del Reddito di Cittadinanza che avrebbero diritto all'integrazione sino all'importo del Rem nel riceverla. Sembra emergere l'immagine, che certo non si vuol dare, di uno Stato che deve "difendersi dalle richieste della società" e non "aprirsi alle esigenza della società".
- 2. Più si collocano ostacoli alla possibilità di ricevere il Rem, più a fare domanda saranno solo le persone dotate degli strumenti per superarli. Che spesso, però, non sono quelle che ne avrebbero maggiormente bisogno.
- 3. Di fatto, il testo attuale configura il Rem come un Reddito di Cittadinanza con alcuni parametri su criteri di accesso ed ammontare degli importi modificati per tre mesi. Viceversa, seguendo le migliori esperienze internazionali, il Rem dovrebbe essere un intervento straordinario richiesto da questa fase straordinaria. Una misura, dunque, particolarmente: (i) facile da richiedere, (ii) rapido da ricevere, (iii) capace di agganciare i tanti che ne hanno bisogno, compreso chi è abitualmente al di fuori della rete del welfare.
- 4. E' decisivo mettere in campo una prestazione efficacemente controllabile dall'amministrazione pubblica. Le modifiche ipotizzate di seguito sono pensate in questa direzione. Ad esempio, tra i requisiti richiesti viene abolito solo l'Isee riferito al 2018 e che non è utilizzato per selezionare l'utenza mentre vengono mantenuti invariati i criteri di reddito e di patrimonio.

Evidentemente esistono diverse ipotesi per modificare il Decreto così da mantenerne gli aspetti positivi e rafforzarlo nella direzione ora indicata. Di seguito se ne propone una. È un testo preparato in poche ore e certamente si possono disegnare ipotesi più solide. Ciò che qui interessa è proporre una formulazione migliorativa, su cui lavorare nelle prossime ore.

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forum Disuguaglianze Diversità – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 2020, *L'introduzione del Rem: questioni aperte. Note sulla bozza del Decreto*, Roma, 5 maggio.

#### **MODIFICHE TESTO ATTUALE**

## Art. 19 (*Reddito di emergenza*)

- 1. È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato "Rem", quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
- 2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
  - a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  - b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio di cui al comma 6. Ai fini della determinazione del reddito sono considerati: i redditi imponibili ai fini IRPEF, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta, ogni componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  - c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare, sono considerati depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, masse patrimoniali costituiti da somme in denaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato.;-
  - d)c) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
- 3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge.
- 3.4. Il possesso dei requisiti di residenza, la composizione del nucleo familiare costituito da tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, il reddito e il patrimonio mobiliare familiare, e l'assenza di fruizione di una o più indennità, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono autocertificate dal richiedente in sede di presentazione della domanda, con l'impegno a comunicare qualsiasi variazione entro e non oltre quindici giorni dal suo verificarsi, secondo le modalità che saranno determinate dall'INPS. Ai fini

- della erogazione del beneficio, l'INPS provvede alla verifica dei dati autocertificati mediante l'incrocio con le Banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- 4.5. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
  per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma
  6, <u>l'INPS provvede ad integrare</u> il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma
  goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al
  comma 6.
- 5. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
- a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;
- c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  - 6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo, comunque, non superiore a 800 euro mensili.
  - 7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
  - 8. In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fatta eccezione per i commi 2 (modalità di presentazione della richiesta contestualmente alla presentazione della DSU ai fini ISEE), 4 (verifica dei requisiti di residenza in capo ai Comuni), 5 (requisiti economici di accesso e durata della attestazione ISEE), 6-bis (pensione di cittadinanza) e 7 (estensione delle agevolazione relative alle tariffe elettriche e alla fornitura di gas naturale). Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall'INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.
  - 9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.
  - 10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all'INPS, nelle modalità indicate dall'Istituto, entro il <u>quindicesimo giorno dal loro verificarsi</u> decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.
  - 11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l'INPS e l'Agenzia delle entrate provvedono allo scambio possono scambiare i dei dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

- convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
- 12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
- 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a ... si provvede...

#### **IPOTESI NUOVO TESTO**

# Art. 19 (Reddito di emergenza)

- 1.È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato "Rem", quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
- 2 Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
  - a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  - b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio di cui al comma 6. Ai fini della determinazione del reddito sono considerati: i redditi imponibili ai fini IRPEF, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta, ogni componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  - c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare, sono considerati depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, masse patrimoniali costituiti da somme in denaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato.
  - 3 Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge.
  - 4. Il possesso dei requisiti di residenza, la composizione del nucleo familiare costituito da tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, il reddito e il patrimonio mobiliare familiare, e l'assenza di fruizione di una o

- più indennità, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono autocertificate dal richiedente in sede di presentazione della domanda, con l'impegno a comunicare qualsiasi variazione entro e non oltre quindici giorni dal suo verificarsi, secondo le modalità che saranno determinate dall'I.N.P.S. Ai fini della erogazione del beneficio, l'I.N.P.S. provvede alla verifica dei dati autocertificati mediante l'incrocio con le Banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000
- 5 Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 6, l'I.N.P.S. provvede ad integrare la somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 6.
- 6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo, comunque, non superiore a 800 euro mensili.
- 7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
- In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fatta eccezione per i commi 2 (modalità di presentazione della richiesta contestualmente alla presentazione della DSU ai fini ISEE), 4 (verifica dei requisiti di residenza in capo ai Comuni), 5 (requisiti economici di accesso e durata della attestazione ISEE), 6-bis (pensione di cittadinanza) e 7 (estensione delle agevolazione relative alle tariffe elettriche e alla fornitura di gas naturale). Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall'INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.
- 9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.
- 10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all'INPS, nelle modalità indicate dall'Istituto, entro il quindicesimo giorno dal loro verificarsi. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.
- 11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l'INPS e l'Agenzia delle entrate provvedono allo scambio dei dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
- 12 Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a ... si provvede...